

VareseNews

Il fumo italiano arriva in Svizzera e il Comune si costituisce parte civile

Pubblicato: Venerdì 10 Gennaio 2020



«**Dilaga nel Paese la voce e l'idea che tutto si possa fare, che tutto è concesso perché tanto si rimane impuniti**, che le istituzioni latitano e le amministrazioni comunali mantengono un atteggiamento lassista nei riguardi di chi si macchia di un comportamento illecito».

Questo vale in Italia, per i molti connazionali indisciplinati. Ma è anche **una vera e propria onta agli occhi degli svizzeri**, perché è là, in Svizzera, che il fumo di un falò illegale acceso in un paese di confine alla fine va a parare. **E la cosa allora si complica**.

Risultato: in un processo che vede imputato un cittadino accusato di aver bruciato alcuni rifiuti in un terreno demaniale e di aver quindi contravvenuto al “Codice ambiente”, **l'amministrazione comunale del paese in cui avvennero i fatti chiede – e ottiene – la costituzione di parte civile per “danno di immagine”**.

Lo ha deciso giovedì il tribunale monocratico di Varese presieduto dal giudice Orazio Muscato che ha accolto la richiesta dell'avvocato Bartolomeo Catalano, legale incaricato dal comune di **Cadegliano Viconago**, piccolo centro a cavallo fra **Luinese** e **Valmarchirolo** confinante con la Svizzera.

I fatti contestati riguardano un episodio avvenuto nel 2018 in paese (*l'immagine è di repertorio*). La persona accusata è un residente che avrebbe appiccato il fuoco in un terreno di proprietà demaniale a del mobilio, bancali e altri oggetti a poca distanza dal confine di Stato.

Gli svizzeri guardano col cannocchiale e chiamano la polizia, che nulla può fare perché il falò è fuori dalla loro giurisdizione. Non ci sono proteste formali, ma la notizia comincia a girare. Esce una pattuglia dei carabinieri Forestali che stendono il verbale, comunicazione di notizia di reato inviata alla procura della repubblica di Varese da cui parte l'azione penale.

Ora, in uno dei primi passi di questo processo l'insolita richiesta è accettata dal giudice sulla base di una sentenza della Cassazione di cinque anni fa (la 24619/2014) dove è contemplato che un ente possa agire per danno di immagine quando si verifica una “diminuzione della considerazione” patita dall'ente stesso.

Cioè: **se nel corso del processo verrà appurato che il cittadino è colpevole** del reato contestato, allora **sarà possibile da parte dei tribunali la quantificazione del danno** di “altro tipo” rispetto a quello ambientale. Quest'ultimo danno, infatti, può essere contestato (sempre mediante la costituzione di parte civile nel processo penale) solo dallo Stato, cioè dal ministero dell'Ambiente. Mentre per gli altri danni patiti (e quindi potenzialmente anche per **quello d'immagine**) potrà agire anche l'ente locale. Un orizzonte che spalanca la porta a una serie di considerazioni legate soprattutto al concetto di fiducia nelle istituzioni e quindi nelle amministrazioni e nella condotta di queste ultime rispetto al controllo del territorio e al rispetto della legge. Sul punto interviene proprio la Cassazione:

[...] *E' infatti configurabile un danno non patrimoniale anche in capo alle persone*

giuridiche, tra cui vanno compresi gli enti territoriali esponenziali, sub specie di pregiudizi derivanti dalla lesione di diritti della personalità compatibili con l'assenza di fisicità. In particolare, può costituire danno non patrimoniale in capo all'ente collettivo, sub specie di danno all'immagine, la diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente nel che si esprime la sua immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprono gli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca [...].

Cosa succederà ora? Come sempre, nel processo penale, l'obiettivo sarà quello di accertare le responsabilità e conseguentemente (se verrà riconosciuto) anche il danno di immagine per il Comune in caso di colpevolezza dell'imputato.

«Ci siamo costituiti parte civile soprattutto per far vedere agli svizzeri che non ci laviamo le mani del nostro territorio. Sul fatto in sé non voglio aggiungere nulla, sarà il processo a fare chiarezza. **Ma se il fumo italiano va a finire in Svizzera, i nostri vicini alla fine hanno tutto il diritto di reclamare.** Così facendo vogliamo far vedere che l'amministrazione comunale non è insensibile di fronte a queste cose e che Italia non è rimasta con le mani in mano» **spiega il sindaco Arnaldo Tordi.**

Una questione a metà fra il locale e l'internazionale, fra l'esigenza di legalità e l'amor patrio. **Alla fine, forse, anche la scelta "politica" di voler dare un segnale.**

La zona in cui viene contestato il comma primo dell'articolo 256 bis del "Codice ambiente" ("combustione illecita di rifiuti") è in località **Somneggio** vicino alla vecchia caserma della Guardia di Finanza. I vicini dirimpettai dove già sventa la bandiera rossocrociata stanno invece a **Croglia**, in linea d'aria 200 metri, divisi solo dal corso del Tresa. «Basta una corrente d'aria che sposta il fumo, e la puzza di bruciato li raggiunge».

Andrea Camurani

andrea.camurani@varesenews.it